

Sentenza N. 108 del 26 aprile 2012

Materia: Formazione professionale

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge Regione Toscana n. 18/2011 (Norme in materia di panificazione):

- art. 3, commi **2, 3** e 5
- art. 5, commi **3, 4** e 5
- art. 6, comma 4

Esito: Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, dell'art. 5, commi 4 e 5, dell'art. 6, comma 4.

Dichiarazione di non fondatezza della questione in relazione all'art. 3, commi 2 e 3, e all'art. 5, comma 3.

Si premette che l'art. 4 del d.l. 223/2006, conv. con modif. in legge 248/2006, recante disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di panificazione sottopone l'apertura, il trasferimento e la trasformazione del panificio a DIA (dichiarazione inizio attività), successivamente sostituita dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), prevedendo il corredo di detta segnalazione con l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, ai fini di assicurare: *l'utilizzazione delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.*

La legge regionale impugnata, ricollegandosi al sopra citato art. 4 del d.l. 223/2006, prevede:

- la partecipazione dei responsabili dell'attività produttiva a formazione obbligatoria entro il termine massimo di 6 mesi dalla segnalazione certificata di inizio attività (art. 3, comma **2**);
- i requisiti per l'esenzione dalla partecipazione alla formazione (art. 3, comma **3**);

- il caso nel quale il termine invece di 6 mesi è esteso a 12 (art.6, comma 4);
- l'obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale (art. 3, comma 5);
- sanzioni pecuniarie per la non osservanza degli obblighi (art. 5, commi 3, 4 e 5).

Preliminarmente la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, dell'art. 5, commi 4 e 5, dell'art. 6, comma 4 perché, in relazione a queste norme, il Consiglio dei Ministri, a cui compete la prerogativa, non ne ha autorizzato l'impugnativa. Inoltre, coerentemente con la propria giurisprudenza, la Corte non ha conferito valore autonomo di censura alle deduzioni prodotte dall'avvocatura dello Stato nella memoria conclusiva, non potendo la parte ricorrente introdurre nuove censure dopo la scadenza dei termini perentori per impugnare le leggi in via principale.

Esaminando la questione relativamente alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3 e all'art. 5, comma 3, la Corte ne ha dichiarato la infondatezza, *“perché le norme impugnate sono da ascrivere alla competenza legislativa residuale della Regione in materia di formazione professionale e non, come sostiene lo Stato, a quella concorrente in materia di professioni.*

Nella sentenza viene precisato che ove *“la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l'esercizio, l'intervento legislativo non si colloca nell'ambito materiale della formazione professionale, ma nella materia delle professioni, di competenza statale concorrente. Le norme censurate, invece, non individuano un profilo professionale, né prevedono requisiti in assenza dei quali verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla SCIA.*

Con le disposizioni impugnate, la Regione, intervenendo nell'ambito della propria competenza residuale in materia di formazione, ha inteso assicurare la formazione professionale nell'interesse del lavoratore e garantire l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro.

In coerenza con la ricostruzione della materia offerta dalla Corte, le sanzioni amministrative previste dalla normativa impugnata per l'inottemperanza degli obblighi hanno carattere pecuniario e non interdicono l'esercizio dell'attività come, invece, sarebbe accaduto se gli obblighi da osservare fossero riferiti a requisiti per l'esercizio dell'attività.